



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

Il **Liceo A. Maffei** con sede in Riva del Garda – Viale F.A.Lutti n. 7, codice fiscale 84000540223 d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato dal dott. _____ nat_ a _____ il _____ codice fiscale _____, e-mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

E

il _____ con sede legale in _____ codice fiscale/I.V.A. _____ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato da _____ nat_ a _____ il _____, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la musica è strumento di espressione, di conoscenza e di benessere per la persona sviluppando creatività, autonomia, spirito d'iniziativa, precisione e attenzione ai dettagli, capacità comunicativa e team work, esercitando ad apprendere in maniera continuativa e contribuendo a rafforzare la fiducia in se stessi;
- la musica interviene nel percorso formativo dello studente sul piano intellettuale, nell'interazione con varie discipline in quanto cultura estetica, cultura storica, ambito di linguaggi tecnici;
- la musica interviene nel processo formativo dello studente sul piano emotivo - affettivo e sociale: suscita e potenzia emozioni, ne coltiva il controllo interiore e le traduce in forme comunicabili; esercita alla condivisione di abilità e di competenze, alla condivisione esecutiva, alla responsabilizzazione nella realizzazione e nell'organizzazione di obiettivi comuni e di eventi musicali;
- la musica valorizza le attitudini individuali e favorisce esperienze che si traducono in orientamento rispetto a una specifica professione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il _____ qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti/esse delle classi del triennio del Liceo Maffei in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Maffei, di seguito indicato come "istituzione scolastica".



Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per l'attività in alternanza scuola lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. L'istituzione scolastica non risponde né in termini assicurativi né in termini di sicurezza di quanto succede durante l'attività dello studente presso le strutture del soggetto ospitante.
3. L'attività in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un referente della struttura, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun studente in alternanza scuola lavoro nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione ancorché non materialmente allegato, coerente con le finalità educative e di orientamento dell'istituzione scolastica. Il progetto è sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale).
5. Il soggetto ospitante, all'interno delle attività didattiche in essa attivate, riconosce quale attività attinente alla presente convenzione, quanto segue:
 - attività di produzione;
 - partecipazione a _____.
6. Possono accedere all'attività in alternanza scuola lavoro solo gli studenti dell'istituzione scolastica che siano contemporaneamente iscritti in qualità di studenti presso il soggetto ospitante.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - verifica l'attuazione del progetto personalizzato;
 - in collaborazione con il referente indicato dal soggetto ospitante valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - riferisce al consiglio di classe sulle competenze acquisite dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dell'esperienza in alternanza scuola lavoro, da parte dello studente coinvolto.
2. Il soggetto ospitante:
 - concorda con l'istituzione scolastica la progettazione dell'esperienza in alternanza scuola lavoro;
 - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia dell'esperienza;
 - dichiara, al termine del periodo in alternanza scuola lavoro, le ore effettivamente svolte dallo studente.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato, garantendo comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e degli orari concordati;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- seguire le indicazioni dei referenti per l'attività e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 5

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale. Alla scadenza è da considerarsi tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi entro gennaio dell'anno di riferimento.
2. Per ogni studente sarà predisposto il percorso formativo personalizzato, che verrà concordato con il soggetto ospitante.



3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica risolvere la presente convenzione in caso di comportamento dello studente da far venire meno le finalità del progetto formativo, di mancato rispetto da parte del soggetto ospitante degli obiettivi formativi del progetto personalizzato, di mancato effettivo svolgimento dell'attività da parte dello studente.

Istituzione Scolastica

Soggetto ospitante

- Firma -

- Firma